



REGOLAMENTO INTERNO CONFERIMENTO DELLE PANNE (CREME DI LATTE)



**Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it**

ART. 1

Oggetto del regolamento

- 1.1- Tempi e modi dell'esecuzione dell'obbligo di conferimento delle panna di affioramento e scrematura del siero.

ART. 2

Obblighi di conferimento e adempimento dei soci

- 2.1- Il Caseificio socio é tenuto a conferire tutta la panna prodotta con la sola eccezione delle quantità da destinare al fabbisogno dei propri soci o dello spaccio aziendale.

- 2.2- Il Caseificio socio deve consegnare la panna nei giorni fissati e comunicati preventivamente da GRANTERRE.

- 2.3- In base all'art. 6 dello statuto sociale, i nuovi caseifici conferenti, possono richiedere di diventare soci speciali (formazione - inserimento), in quanto prima di diventare soci effettivi, possono verificare l'applicazione dei regolamenti per il pagamento qualità, i servizi di assistenza tecnica che Granterre offre, la qualità della propria panna e la riuscita qualitativa del burro da essa ottenuto.

Durante il periodo d'inserimento, il nuovo socio, verrà seguito con molta attenzione, dagli addetti dell'ufficio soci in collaborazione con il laboratorio, l'ufficio qualità ed il responsabile del burrificio di Unigrana, i quali dovranno verificare le eventuali problematiche del nuovo socio e programmare insieme a lui le modalità di risoluzione.

Periodicamente il responsabile dell'Ufficio Soci, i tecnici ed il socio, dovranno incontrarsi tra loro per verificare i risultati raggiunti. Il responsabile dell'ufficio soci almeno annualmente o quando lo ritiene necessario, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione relativamente ai risultati raggiunti dal socio e l'impegno dimostrato.

Al termine del periodo di inserimento valutati sia i risultati raggiunti in termini qualitativi, che di integrazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, verrà stabilito tra il socio speciale ed il Consorzio Granterre, il passaggio a socio effettivo o la cessazione del rapporto.

Il socio che chiede di essere ammesso nella categoria di socio speciale, si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme presenti nello statuto e nel presente regolamento interno.

Il socio speciale, ha facoltà di recedere nei termini stabiliti dall'6 dello statuto stesso, se decide di aderire all'Organizzazione Produttori, non può recedere prima di 3 anni con preavviso di un anno.

Il Consiglio di amministrazione, stabilisce nella delibera di ammissione la durata del periodo di formazione, che non potrà mai superare i 5 anni e l'entità del capitale sociale che il socio deve versare.

ART. 3

Idoneità e requisiti dei prodotti

- 3.1- La panna dovrà provenire dall'affioramento del latte crudo genuino e sano usato per la trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano o Grana Padano e dalla scrematura del relativo siero.

- 3.2- La panna di affioramento, a richiesta di GRANTERRE sarà conservata separatamente da quella di siero, dovrà comunque essere genuina, non avariata, non adulterata, senza l'aggiunta di sostanze conservanti o neutralizzanti o di qualsiasi altro genere e va conservata in idonea vasca di raffreddamento chiusa a temperatura compresa tra +2°C. e +4°C. in modo da non provocare la burrificazione.
- 3.3- Le panna di affioramento e quella di siero non debbono essere acide né avere sapori od odori sgradevoli.
- 3.4- Il Caseificio conferente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento alla presenza di aflatossine, i cui tenori dovranno essere rigorosamente contenuti nei limiti previsti dal Reg. CE 466/2001 e garantisce che i sistemi di controllo del processo produttivo applicati consentano la verifica del rispetto delle succitate norme.
- 3.3- Il caseificio conferente si impegna, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti di origine specificati dal Disciplinare Tecnico 019 del CSQA, “ panne provenienti da caseifici siti nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano e Grana Padano, che lavorano solo latte proveniente da allevamenti ubicati in Italia”

ART. 4

Modalità di ritiro

- 4.1- GRANTERRE ritirerà la panna con proprie o di suo incaricato idonee cisterne, comunque affinché avvenga la pastorizzazione entro le 76 ore dalla separazione, in tempo utile a garantire la non deperibilità della panna stessa.
- 4.2- GRANTERRE peserà la panna presso il caseificio del socio.

ART. 5

Controllo dei prodotti

- 5.1- GRANTERRE o suo incaricato potrà ispezionare in qualsiasi momento il Caseificio. Le visite ispettive saranno rivolte a verifiche sulla panna:
 - a) Controllo della temperatura di conservazione che non deve essere superiore ai +4°Centigradi.
 - b) Controllo della materia grassa che non deve essere inferiore al 20% e non deve superare il 40%.
 - c) Controllo delle condizioni igieniche e di pulizia delle strutture e dei frigoriferi impiegati per la conservazione delle panne.
 - d) Verifica della conservazione separata della panna di siero da quella di affioramento. Qualora la separazione non risulti effettuata come stabilito, tutta la panna conferita con la consegna immediatamente precedente e in quella immediatamente successiva all'ispezione sarà declassata a panna di scrematura di siero.
 - e) Controllo dell'elenco dei conferenti, per verificare l'origine italiana della materia prima conferita.
- 5.2- Il rifiuto del socio, o di suo incaricato o rappresentante, all'effettuazione dell'ispezione e al prelievo di campioni comporterà la sospensione del conferimento fino a quando non sia espletato il controllo.

- 5.3- Ai fini del prelievo di campioni, ove il legale rappresentante del caseificio socio sia assente egli si riterrà rappresentato da incaricati i cui nominativi dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto a GRANTERRE.

ART. 6

Prelievo dei campioni

- 6.1- Al fine di controllo e analisi gli incaricati di GRANTERRE preleveranno i campioni di panna in numero di tre. I campioni saranno chiusi in tre recipienti sigillati a cura del prelevatore con timbro di ceralacca o piombi o inseriti in buste antieffrazione.
- 6.2- A ciascun sigillo sarà applicata, (in modo che non si possa spostare, ovvero rimuovere il sigillo) una etichetta o in caso di utilizzo delle buste antieffrazione direttamente sulla busta dovrà essere indicato: **a)** La ragione sociale del socio; **b)** Il giorno e l'ora del prelievo; **c)** Il quantitativo della panna eventualmente consegnato nell'occasione, **d)** Il Caseificio del socio presso il quale il campione è prelevato.
- 6.3- Il socio, che non ritenga regolare la metodica di prelievo, potrà richiedere che le sue osservazioni vengano annotate, sottoscritte, sulle buste di prelievo contenenti i campioni e controfirmate dall'incaricato del ritiro.
- 6.4- Uno dei tre campioni sigillati verrà consegnato al socio.
- 6.5- Il rifiuto della controfirma del socio, suo rappresentante o incaricato sulle etichette e/o sulle buste (di cui ai precedenti capi) dei campioni prelevati comporterà a carico del socio la sospensione del conferimento fino a che non sia espletato il controllo.
- 6.6- GRANTERRE farà esaminare a proprie spese uno dei due campioni trattenuti ad un laboratorio di analisi di propria fiducia. Qualora il risultato della analisi sia positivo, la cooperativa lo comunicherà al socio, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo all'operazione di prelievo, mediante telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 6.7- Il socio, entro e non oltre il settimo giorno dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà far pervenire a GRANTERRE - con telegramma o a mezzo lettera raccomandata - la propria contestazione del risultato delle analisi. Entro il settimo giorno successivo dalla data di invio di tale comunicazione il socio dovrà inoltre inviare alla cooperativa copia dei risultati delle analisi effettuate, a proprie cura e spese, sul campione rimasto in proprio possesso.
- 6.8- In caso di permanenza di contestazione GRANTERRE, entro il settimo giorno successivo al ricevimento delle analisi effettuate dal socio, consegnerà il terzo campione sigillato ad un laboratorio del Presidio Multinazionale dell'USL 16 di Modena o altro laboratorio pubblico affinché lo esamini e consegni referto.
- 6.9- I risultati delle analisi effettuate dal laboratorio pubblico che certificherà l'integrità dei sigilli di cui sopra, saranno assunti come dirimenti e inimpugnabili, siccome voluti dalle parti ora per allora, irrevocabilmente quale perizia contrattuale e come espressione della propria volontà negoziale.
- 6.10- La mancata contestazione nei termini di decadenza di cui sopra equivarrà ad acquiescenza da parte del socio.

ART. 7

Sanzioni

- 7.1- Qualora la panna conferita risulti inficiata da:
- a) muffe;
 - b) sporcizia, corpi estranei;
- il socio non avrà diritto alla remunerazione del prodotto conferito, di cui GRANTERRE disporrà discrezionalmente.
- 7.2- Nel caso in cui l'acidità della panna conferita superi i 10° Soxlet su 50 cc. il conferimento non sarà remunerato e del prodotto GRANTERRE disporrà discrezionalmente.
- 7.3- GRANTERRE prima di riprendere il ritiro di altre partite di panna nel Caseificio verificherà che l'acidità del prodotto rientri nel limite di cui sopra.
- 7.4- Qualora sia accertato che la panna consegnata è inficiata da sostanze estranee GRANTERRE darà comunicazioni alle autorità competenti e il socio dovrà rispondere a GRANTERRE degli eventuali danni arrecati.
- 7.5- Qualora fosse richiesta la separazione tra panna di affioramento e panna di siero e questa non fosse stata effettuata, tutta la panna conferita nella consegna sarà declassata a panna di scrematura del siero.

ART. 8

Remunerazione prodotto conferito

- 8.1- Spetta al Consiglio di Amministrazione definire:
- a) parametri qualitativi ai quali dovrà corrispondere la panna da conferirsi dai soci e la remunerazione del prodotto in relazione alla qualità;
 - b) l'ammontare dell'acconto mensile da liquidarsi al socio sul burro ottenuto dalle panne conferite;
 - c) i termini di pagamento degli acconti.
- 8.2- In base alle risultanze di bilancio d'esercizio del CONSORZIO GRANTERRE verrà determinato il saldo finale di remunerazione per ogni Kg. di burro ottenuto dalle panne conferite. La proposta sarà avanzata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta dall'Assemblea dei soci cui compete la approvazione del bilancio.

ART. 9

Impianti di refrigerazione panne

GRANTERRE fornirà in comodato gratuito ai Caseifici soci gli impianti di refrigerazione con relative bilance, previa stipula del relativo contratto.

ART. 10

Impugnazione delle delibere

- 10.1- Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento potranno essere impugnate dal socio, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello statuto, con esclusione delle controversie di cui ai precedenti articoli 6 e 7, devoluti in perizia contrattuale.

- 10.2- La proposizione della impugnativa e la pendenza della procedura arbitrale preordinata alla risoluzione delle controversie non sospendono l'immediata esecutività, della delibera impugnata ove sancita.
- 10.3- L'impugnativa della deliberazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del testo integrale del deliberato e della sua motivazione.
- 10.4- La mancata impugnativa nei termini equivale ad acquiescenza del socio.

ART. 11

Comunicazioni e termini

- 11.1- Tutte le comunicazioni tra GRANTERRE ed i propri soci saranno validamente effettuate soltanto a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma o fax o notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Le comunicazioni alla cooperativa di qualsiasi natura dovranno essere indirizzate presso la sua sede legale. Le comunicazioni ai soci saranno indirizzate nel domicilio risultante dal libro soci.
- 11.2- Il socio deve comunicare con telegramma, fax o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il mutamento del proprio domicilio.
- 11.3- I termini di cui al presente regolamento, salva diversa precisazione, si computeranno ai sensi delle disposizioni previste dal Codice di Procedura Civile.

Regolamento Interno Approvato con Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 7 febbraio 2007